

## CONTRATTI PUBBLICI, SULLE ADR SCELTA IN CONTINUITÀ

di **Michela Conforti**

—*Continua da pagina 37*

Nel tempo, l'istituto è risultato caratterizzato da un «incessante e continuo alternarsi di regole e norme tra loro discontinue e contrastanti» (F. Corsini), tanto da «non trova[re] pace» (Follieri).

Il Codice conferma il ruolo fondamentale della Camera arbitrale.

Una novità importante è sicuramente il «ritorno» del Cct, introdotto dalla codificazione del 2016, poi «eliminato» nel 2017, nuovamente previsto nel 2019 con il decreto «sblocca cantieri», poi abrogato dal Dl 76 del 2020 che ha contestualmente introdotto una disciplina simile a quella del nuovo Codice, sia pure «fino al 30 giugno 2023».

La scelta di rendere «definitivo» quanto avrebbe dovuto essere «temporaneo», oltre ad essere coerente con una pungente affermazione di Prezzolini, lo è, altresì, con la legge delega 78/2022, che ha previsto l'estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

Il Cct, icasticamente definito un istituto «dagli incerti confini» (C. Volpe), permane nella sua duplice configurazione, obbligatoria e facoltativa, già

Codice, ma «ritoccata», secondo la Relazione, con «talune significative innovazioni».

Se i pareri precontenziosi possono essere accomunati ai metodi ADR, la legittimazione ad agire risulta invece ispirata alla diversa finalità di prefigurare un «presidio dell'interesse pubblico alla concorrenza in senso complessivo» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4/2018) o, secondo alcuni, di innestare un «frammento di giurisdizione oggettiva» nell'ambito del processo di parti (Romani).

Si può essere d'accordo con coloro che, nei primi commenti, hanno sottolineato che il Codice «conferma il sistema dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale» (Fragale), rimanendo nel solco della continuità con la regolamentazione previgente.

La prima impressione potrebbe far parlare di un'occasione mancata o di mancanza di «intraprendenza», tanto più se si considera che la già richiamata legge delega auspicava l'estensione e il rafforzamento dei rimedi ADR, il che si sarebbe potuto tradurre in qualche coup de theatre.

Tuttavia, la soluzione prescelta va apprezzata, se si considera che, pur con qualche eccezione, il Codice manifesta, in filigrana, la volontà di lasciar

prevista dal Dl 76/2020, per la prevenzione e risoluzione delle questioni giuridiche e/o tecniche.

A chiusura del Titolo II risulta inserita la disciplina dei pareri di precontenzioso e della legittimazione a agire dell'Anac, già presente nel precedente

sedimentare istituti che sono stati troppe volte soggetti a modifiche e “ritocchi”, estemporanee abrogazioni ed improvvisi “ritorni”.

**Osservatorio Fondazione Bruno Visentini**

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA